

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 1980
relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente

(80/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, come indicato nella risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁴⁾, è necessario procedere a livello comunitario ad un esame continuo degli effetti dei prodotti chimici sull'ambiente ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 maggio 1978, relativa ai fluorocarburi nell'ambiente ⁽⁵⁾, precisa che i problemi degli effetti dei clorofluorocarburi sullo strato di ozono e quello degli effetti delle radiazioni ultraviolette sulla salute non possono essere ignorati ;

considerando che, conformemente a quanto stabilito nella risoluzione del 30 maggio 1978, gli Stati membri hanno adottato il 6 dicembre 1978 una posizione comune relativamente ai clorofluorocarburi nell'ambiente da prendere alla Conferenza internazionale sui clorofluorocarburi tenutasi a Monaco il 6-8 dicembre 1978 e che questa conferenza ha adottato alcune raccomandazioni, in particolare la raccomandazione III ;

considerando che, in conformità della posizione comune degli Stati membri del 6 dicembre 1978 e della raccomandazione III della Conferenza di Monaco, occorre arrivare nei prossimi anni, a titolo di precauzione, ad una notevole riduzione degli impieghi di clorofluorocarburi che possono provocare immissioni nell'ambiente e che una tale riduzione dovrebbe essere ricercata nel quadro di una politica concernente, in particolare, l'impiego dei clorofluorocarburi negli aerosol ;

considerando che nel primo semestre 1980 le misure da prendere saranno riesaminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili e che ogni nuova misura che tale riesame mostri necessaria sarà adottata

al più presto possibile e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1981 ;

considerando che, poiché i poteri specifici d'azione richiesti per adottare le disposizioni della presente decisione non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere al suo articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che l'industria situata nel loro territorio non aumenti la capacità di produzione di clorofluorocarburi F-11 (CCl₃F) e F-12 (CCl₂F₂).

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire che, entro e non oltre il 31 dicembre 1981, l'industria situata nel loro territorio pervenga ad una riduzione per lo meno del 30 % dell'impiego di detti clorofluorocarburi per il riempimento degli aerosol, rispetto al livello del 1976.

Articolo 2

Nel corso del primo semestre del 1980, le misure da adottare saranno riesaminate alla luce dei dati scientifici ed economici disponibili. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione, fatte salve le considerazioni relative al segreto commerciale, i risultati degli studi o ricerche di cui dispongono. Il Consiglio adotta, al più presto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1981, su proposta della Commissione, ogni ulteriore misura che, alla luce di questo riesame, si riveli necessaria.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

⁽¹⁾ GU n. C 136 del 31. 5. 1979, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 4 del 7. 1. 1980, pag. 68.

⁽³⁾ Parere reso il 21 novembre 1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 133 del 7. 6. 1978, pag. 1.